



NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 4/2022

Roma, 8/1/2022

Oggetto:	NUOVO DECRETO COVID: LE NOVITÀ SU OBBLIGO VACCINALE PER OVER 50 E SUPERGREEN PASS
Destinatari:	Lavoratori pubblici e privati
Decorrenza:	dal 8/01/2022
Come adempiere:	come da Decreto Legge

Come annunciato il Governo ha varato nell'ultimo Consiglio dei Ministri le nuove misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Il nuovo decreto legge cerca di "rallentare" la curva di crescita dei contagi nei luoghi di maggiore aggregazione e per quelle categorie più esposte che sono a maggior rischio di ospedalizzazione, agendo su più fronti.

Questi gli argomenti trattati nel decreto:

- I. OBBLIGO DI VACCINAZIONE**
- II. SANZIONI PECUNIARIE**
- III. IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI SUI LUOGHI DI LAVORO**
- IV. CONTROLLI**
- V. IMPIEGO DEI CERTIFICATI GREEN PASS BASE A SPECIFICHE ATTIVITA' (Barbieri, Parrucchieri, Centro Estetici, Negozi, Poste, Banche)**
- VI. ENTRATA IN VIGORE**

Questi altri temi che occorre tenere in considerazione in questo momento:

- VII. SMART WORKING**
- VIII. ALTRE DISPOSIZIONI:**
 - **GREEN PASS RAFFORZATO PER SPECIFICHE ATTIVITA'**
 - **USO MASCHERINE FFP2**

Vediamo i dettagli che emergono dal testo ufficiale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale¹.

¹ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1

OBBLIGO DI VACCINAZIONE

Il decreto prevede che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, **l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2**, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il **cinquantesimo anno di età**.

La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione (8/1/2022), fermo il termine del 15 giugno 2022.

L'obbligo **non sussiste** in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

L'obbligo sussiste **fino al 15 giugno 2022**.

SANZIONI PECUNIARIE

Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **euro cento** in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti **che alla data del 1° febbraio 2022** non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti **che a decorrere dal 1° febbraio 2022** non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti **che a decorrere dal 1° febbraio 2022** non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Il decreto legge **istitutivo dell'obbligo**, stabilisce anche come i destinatari dell'avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio (attivato dall'Agenzia entrate Riscossione per conto del Ministero della Salute) abbiano **10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl "l'eventuale**

certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità".

In caso di opposizione al provvedimento sanzionatorio il Giudice competente sarà il Giudice di Pace mentre l'Agente della Riscossione sarà patrocinato dall'Avvocatura dello Stato.

ESTENSIONE DELL'IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

Il decreto prevede, per i lavoratori pubblici e **privati** con 50 anni di età, **il Green Pass Rafforzato²** per l'accesso ai luoghi di lavoro **a far data dal 15 febbraio prossimo**.

Ai predetti lavoratori **è vietato l'accesso ai luoghi di lavoro** in violazione della predetta disposizione.

Per entrare in aziende e uffici dalla data indicata dovranno ricevere la prima dose di siero entro il 31 gennaio, visto che il super green pass, introdotto dal governo a partire dal 15 febbraio, verrà rilasciato dopo 15 giorni. La certificazione verde rafforzata, infatti, si ottiene solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid, non sarà più quindi sufficiente il tampone molecolare o antigenico, rispettivamente ogni 72 o 48 ore.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata nel primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro *compenso o emolumento, comunque denominati*.

Per tutte le imprese (non solo più pertanto quelle sotto i 15 addetti) dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sarà possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non

² **Green pass rafforzato:** si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, di 10 giorni in 10 giorni, fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

CONTROLLI

Anche i controlli sul super green pass (e non dell'adempimento dell'obbligo vaccinale) devono ricalcare quelli attualmente vigenti per il green pass "semplice", quindi, tra l'altro, con verifiche attraverso la piattaforma Inps o con la consegna da parte del dipendente al proprio datore di lavoro della certificazione verde opportuna.

Ricordiamo che le regole per il controllo del Green Pass dei lavoratori (si veda nostra Nota Operativa 21/2021), **sono state prorogate e rimarranno in vigore fino al 31 marzo 2022**, e verranno applicate anche in zona bianca. Le sanzioni previste in caso di irregolarità riscontrate continuano ad essere irrogate dal Prefetto competente adito dall'azienda o dal responsabile dei controlli nominato.

IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE

Fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del **Green Pass base**³ ovvero delle **certificazioni verdi COVID-19, di vaccinazione e guarigione:**

a) servizi alla persona ossia Barbieri, Parrucchieri e Centri estetici (a partire dal 20 gennaio 2022);

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1° febbraio 2022);

³ **Green pass base:** si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

ENTRATA IN VIGORE

Il decreto legge entra in vigore **l'8 gennaio 2022**

SMART WORKING:

IL LAVORO AGILE VIENE INCORAGGIATO, MA IN UNA CIRCOLARE

Nessun articolo è dedicato, nel decreto legge, allo smart working: il lavoro agile viene però caldamente incoraggiato con una circolare emanata il 5 gennaio, simultaneamente al varo del nuovo decreto, dai ministri della funzione pubblica e del lavoro.

Si intende sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e private ad usare pienamente gli strumenti di flessibilità già previsti e contenuti nelle varie discipline di settore. Le aziende private e pubbliche potranno, infatti, adottare protocolli e linee guida già emanati con l'obiettivo di organizzare lo smart working "coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti".

Si potrà programmare, ove possibile, il lavoro agile "con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi.

Il testo prosegue affermando che "ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione" rimanendo libera di organizzare la propria attività" mantenendo però "invariati i servizi resi all'utenza" e tenendo conto sia dell'andamento epidemiologico, che di possibili assenze dal personale sul posto di lavoro dovute, ad esempio, al contingente obbligo di quarantena.

Lo smart working è attivabile solitamente mediante accordo individuale⁴, strumento quest'ultimo sospeso fino al 31 marzo.

Nel corpo della circolare, per quanto concerne le imprese private, viene specificato che **"la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali"** tra azienda e singolo dipendente **e con notifica telematica e massiva al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.**

Il lavoro agile prevede **lo stesso trattamento economico garantito al lavoro in presenza**; è del tutto evidente però che nelle giornate effettive di smart working, ovvero, svolte senza vincolo di orario, **non è possibile riconoscere le indennità legate all'orario di lavoro come, ad esempio,**

⁴ previsto dall'articolo 18 della legge n. 81/2017

lo straordinario. Nel caso del lavoro da remoto, che ha invece gli stessi vincoli orari del lavoro in presenza, sono ammessi anche tutti gli istituti collegati all'orario.

Importante sottolineare che lo smart working **può essere regolarmente svolto anche durante la quarantena** e che **non può essere considerato un modo per aggirare l'obbligo vaccinale**: vigono, per i lavoratori a distanza, le stesse disposizioni normative a cui sono sottoposti tutti gli altri lavoratori.

Il documento si conclude con l'esplicita raccomandazione a ricorrere al lavoro agile "per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza" e ricorda la necessità, da parte del datore di lavoro, di "garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività" sia per quanto riguarda l'uso delle apparecchiature che la modulazione dei tempi di lavoro.

Sembra utile ricordare ancora che le varie disposizioni susseguite dal mese di dicembre sulle misure Covid, prevedono:

- **Green Pass rafforzato dal 10/1/2022 per l'accesso ad alcune attività.**
- **l'uso rafforzato delle Mascherine FFP2**

Con l'aiuto delle FAQ pubblicate riepiloghiamo alcuni elementi dei punti sopra evidenziati:

1) Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31/3/2022), si amplia l'uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

- **alberghi e strutture ricettive;**
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- **servizi di ristorazione all'aperto;**
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- **piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;**
- **centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.**

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

2) Mascherine: quando devo indossarla e quale tipo?

Secondo le regole previste dai recenti decreti e quanto chiarito con le FAQ del Governo le regole attualmente in vigore per le mascherine sono le seguenti:

- *In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie?*
 - L'obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.
- ***Quando e dove si deve indossare la mascherina?***
 - I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all'aperto su tutto il territorio nazionale. **Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).**

L'obbligo non è comunque previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l'attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

- La normativa **prevede l'obbligo di indossare la mascherina FFP2** in specifiche situazioni:
 - per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
 - per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto
 - per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
 - per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla

quarantena ma soltanto all'autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell'ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine "di comunità", monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Prezzi delle mascherine

Per quanto riguarda le mascherine il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

Il Calendario delle scadenze dell'emergenza Covid

SCADENZA	PROVVEDIMENTO
08-gen	Obbligo vaccinale per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia
10-gen	<p>Obbligo di super green pass per: tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram); servizi di ristorazione all'aperto; musei; piscine al chiuso e all'aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (come battesimi o matrimoni); sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra anche all'aperto (come il calcetto); centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all'aperto; sale gioco, sale bingo e casinò</p> <p>Scatta dal 10 gennaio anche l'avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose (rispetto agli attuali cinque)</p>

SCADENZA	PROVVEDIMENTO
20-gen	Scatta l'obbligo di green pass di base (valido anche il tampone) per i clienti di parrucchieri e barbieri. Pass verde di base anche nei centri estetici
31-gen	Termine della chiusura delle discoteche
01-feb	<p>Scatta la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati</p> <p>Obbligo di avere il green pass di base (valido anche tampone) per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia i negozi), con l'eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e supermercati – l'elenco completo sarà dettagliato in un Dpcm)</p> <p>Durata green pass vaccinale ridotta a 6 mesi</p> <p>Obbligo vaccinale per tutto il personale delle università</p>
15-feb	Obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione)
31-mar	Fine dello stato di emergenza
15-giu	Fine dell'obbligo vaccinale per tutti gli over 50 non vaccinati

* * * * *

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Allegati come citati

Roma, 8/01/2022

Cordiali saluti

Marco Tomassetti Studio Tomassetti & Partners